



COMUNE DI URBINO  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 49 del 07-08-2013

**Oggetto:** CONFERMA REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2013.

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di agosto alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	A	ANNIBALI MARCO	P
MEHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	A
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	A
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	A
SCARAMUCCI FEDERICO	P	GUIDI MASSIMO	A
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	P
FELICI ENZO	P	FOSCHI ELISABETTA	A
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	P
ANDREANI FRANCESCO	A	SILVESTRINI LUCA	A
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 13 e assenti n. 8 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor RUGGERI ALBERTO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

FELICI ENZO  
BARTOLUCCI RANIERO  
CIAMPI LUCIA

**In continuazione di seduta - n. 8 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Bonelli e Ciampi; i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

\*\*\*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

**Visto** il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l'articolo 3 bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**Visto**, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n.148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone: che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7. del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Visti:**

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- il comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

**Richiamate:**

la propria deliberazione di C.C. n. 23 del 28.02.2000 con la quale veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali;  
 la deliberazione di C.C. n. 195 del 28.12.2001 con la quale tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2002, in 0,4 punti percentuali;  
 la deliberazione di C.C. n. 18 del 28.02.2007 con la quale si fissava, con decorrenza anno 2007, l'aliquota in 0,6 punti percentuali e che tale aliquota è stata confermata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;  
 la deliberazione di C.C. n. 31 del 12 giugno 2012 con la quale, sulla base della normativa sopra richiamata, tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2012, a 0,8 punti percentuali e veniva stabilita una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro;

**Considerata** la necessità di garantire le entrate necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati nella proposta di bilancio di previsione 2013, si propone di

confermare, per l'anno 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali e una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro; Il gettito di imposta previsto in €. 1.530.000,00 verrà accertato alla risorsa 50 "Addizionale comunale all'IRPEF", all'entrata del Bilancio di previsione 2013;

## **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno 2013, per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento comunale, riportato in calce, per la disciplina dell'addizionale all'IRPEF che prevede la compartecipazione stessa nella misura di 0,8 punti percentuali nonché una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013.

\*\*\*\*\*



## **COMUNE DI URBINO**

**Settore Affari Interni Cultura e Turismo**

*Servizio Finanziario*

## **REGOLAMENTO**

## **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

**Art. 2**  
**Soggetto Attivo**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Urbino dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopraccitato D.Lgs 360/1998.

**Art. 3**  
**Soggetto Passivo e Base Imponibile**

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

**Art. 4**  
**Determinazione dell' Aliquota ed esenzione**

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0, 8 punti percentuali;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.000,00;
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 2, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.

**Art.5**  
**Disposizioni Finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2007 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.
3. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 12.06.2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA:**

Dirigente del Settore/Servizio **AFF.INT.CULT.TUR.**, **BRINCIVALLI ANGELO**,  
in data 31-07-2013, Favorevole

In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile del Servizio Finanziario **VALENTINI ORNELLA**,  
in data 31-07-2013, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

<b>CORBUCCI FRANCO</b>		<b>ANNIBALI MARCO</b>	Favorevole
<b>MECHELLI LINO</b>	Favorevole	<b>PAGNONI GIOVANNI</b>	
<b>FEDRIGUCCI GIAN FRANCO</b>	Favorevole	<b>BARTOLUCCI RANIERO</b>	Favorevole
<b>RUGGERI ALBERTO</b>	Favorevole	<b>GAMBINI MAURIZIO</b>	
<b>SERAFINI ALCEO</b>	Favorevole	<b>PAGANELLI SANDRO</b>	
<b>SCARAMUCCI FEDERICO</b>	Favorevole	<b>GUIDI MASSIMO</b>	
<b>DE ANGELI EMANUELE</b>	Favorevole	<b>BONELLI ALFREDO</b>	Contrario
<b>FELICI ENZO</b>	Favorevole	<b>FOSCHI ELISABETTA</b>	
<b>SESTILI PIERO</b>	Favorevole	<b>CIAMPI LUCIA</b>	Contrario
<b>ANDREANI FRANCESCO</b>		<b>SILVESTRINI LUCA</b>	
<b>SALVETTI SUSANNA</b>	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11

totale voti contrari n. 2

totale astenuti n. 0

**DELIBERA**

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO		ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	Contrario
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11

totale voti contrari n. 2

totale astenuti n. 0

## DELIBERA


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
RUGGERI ALBERTO



Il Segretario  
CANCELLIERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, **6 SET. 2013**

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO